

N. 2790-*duodevicies*

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(GUALTIERI)

---

Introduzione dell'articolo 146-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di misurazione dei volumi della risorsa idrica per unità immobiliare

---

*Presentato il 18 novembre 2020*

---

*(Già articolo 136, commi 2 e 3, del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020)*

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-135.

.....  
.....  
.....

Art. 136.

*(Istituzione del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici)*

1. ....  
.....  
.....

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori all'uso consapevole della risorsa idrica, nella parte terza, sezione III, titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 146 è aggiunto il seguente:

« Art. 146-bis. – *(Misurazione dei volumi della risorsa idrica per unità immobiliare)* –  
1. In attuazione del principio di risparmio dell'acqua, la misurazione dei volumi della risorsa idrica consegnati all'utente si effettua, di regola e ove tecnicamente possibile e con verifica degli oneri per l'utente finale, al punto di consegna, secondo le migliori tecnologie disponibili, mediante contatori singoli per ciascuna unità abitativa rispondenti ai requisiti fissati dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. L'attività di installazione, misurazione e gestione dei sistemi di misurazione dei predetti volumi rientra nel perimetro del servizio idrico integrato ed è affidata al gestore del medesimo servizio. Con provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sono stabiliti criteri e modalità minimi:

a) per la misurazione puntuale dei consumi attraverso l'installazione di contatori individuali per unità immobiliare;

b) fermi restando i regimi di proprietà, responsabilità e gestione delle infrastrutture idriche private, nei casi in cui la consegna e la misurazione siano effettuate per utenze raggruppate, per procedere alla sostituzione mediante l'installazione di contatori singoli per ciascuna unità abitativa;

c) per standardizzare il riparto tra le utenze individuali mediante la previsione di procedure omogenee per il riparto stesso;

d) per favorire, anche attraverso progetti sperimentali, l'installazione di contatori *smart* ».

3. All'allegato 1/8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1996, il punto 8.2.8 cessa di produrre effetti dalla data di adozione del provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di cui al comma 1 dell'articolo 146-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 del presente articolo.

Artt. 137-229.

.....  
.....  
.....

